



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

PROT. N. 14671

ALBO N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

- Richiamate: la L. n° 21/2001 - la L. n° 2/2002 - il D.L. n° 240/2004 - l' art. 12, comma 3°, della L.R. n° 36/2005 - l' art. 11, c. 13, della L. n° 133/2008;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009;

RENDE NOTO

Bando di concorso per l' accesso al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione
Anno 2019

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti :

Oggettivi

- a) contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali, di alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina ERAP, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 500,00;
- c) essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della domanda e produrre le ricevute d'affitto relative all'anno 2019.
- Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione fosse stato effettuato in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) occorre allegare l'autodichiarazione del proprietario dell'immobile (con relativo documento d'identità) che attesti l'effettiva riscossione dei canoni di affitto;
- c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1(abit. signorile), A8(ville) e A9(castelli);
- Soggettivi
- d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Marche.
- e) residenza anagrafica nel Comune di Acquasanta Terme e nell' alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell' art. 2, c. 2 della L.R. n° 36/05;
- g) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientrante nel limite di seguito indicato:
- Fascia A: Non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (anno 2019 €: 5.953,87) – incidenza canone /valore ISEE non inferiore al 30 %
- Fascia B: Non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (anno 2019 €: 11.907,74) incidenza canone /valore ISEE non inferiore al 40 %
- g.1) Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensioni in nucleo familiare monopersonale.

Art. 2– DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per essere ammessi alla graduatoria il richiedente deve fornire apposita certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013., eventualmente rimodulata se ricorre la condizione descritta dall'art. 2, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, il patrimonio mobiliare e immobiliare in corso di validità.

Il richiedente, per avvalersi del decremento o dell'incremento del limite di reddito, di cui all'art. 1, 2 lett. G) deve dichiarare e produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 3 - MODALITA' e TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l' Ufficio di Promozione Sociale – U.P.S. o L'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Acquasanta Terme situati c/o la sede provvisoria del municipio in Via Salaria n. 14/A o sul sito del Comune di Acquasanta Terme www.comune.acquasantaterme.ap.it/sezzone NEWS.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Acquasanta Terme entro e non oltre il giorno 25 Novembre 2019 alle ore 13:00, pena l' esclusione dal Bando stesso. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata postale, fa fede la data del timbro postale.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL' ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo sul valore, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 con i seguenti criteri:

VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO
Non superiore ad € 5.953,87 (importo assegno sociale anno 2019)	non inferiore al 30 %	€ 1.190,77 pari ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale 2019
Non superiore ad € 11.907,74 (importo due assegni sociali anno 2019)	non inferiore al 40 %	€ 1.488,47 pari ad 1/4 dell'importo dell'assegno sociale 2019

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo si prende in considerazione il numero di mensilità del canone di locazione relativamente ai quali si sia potuto accertare la regolarità nel pagamento e comunque il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all' ammontare del canone di locazione.

Art. 5– MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche.

I contributi saranno concessi a tutte le domande ammissibili in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune dalla Regione Marche.

Il Fondo a disposizione verrà ripartito fra gli aventi diritto. Nel caso in cui il Fondo risulti insufficiente a soddisfare interamente tutte le richieste si effettuerà una riduzione sul contributo massimo spettante a ciascuno, in maniera proporzionale alla disponibilità del finanziamento stanziato ed al fabbisogno complessivo scaturito dall' ammontare delle richieste di contributo pervenute..

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.

Non si procede alla liquidazione nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a effettuare il ricalcolo dell'incidenza del canone limitatamente al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Art. 6 – GRADUATORIA

I concorrenti in possesso dei requisiti sono collocati in due graduatorie relative alle seguenti fasce di reddito:

FASCIA A: corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore a € 5.953,87 corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale 2019, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30 %

FASCIA B: corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore a € 11.907,74, corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale 2019, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40 %

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nelle rispettive graduatorie secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/ reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata in via definitiva all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 7– NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi erogati dal comune o da altri enti, compresi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2019).

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare: l' importo richiesto già percepito e la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concederà un contributo massimo pari alla differenza tra l' ammontare dell' importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 8 – VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune effettua accertamenti presso le Pubbliche Amministrazioni competenti; qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il concorrente verrà escluso dal contributo.

Art. 9– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il titolare del trattamento è il Comune di Acquasanta Terme, Ufficio Politiche Sociali, P.zza XX Settembre, 12 – 63095 Acquasanta Terme (AP).

Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Ripe di San Ginesio (MC) in Via Val di Fiastra n. 6 – mail claudiocimarossa@ordineavvocatomaroma.org

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di contributo di sostegno all'accesso degli alloggi in locazione (L.431/98) prevista dal presente Bando pubblico. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Acquasanta Terme. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è: per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia; per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/ri richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di concessione del sostegno all'accesso degli alloggi in locazione (L.431/98).

Acquasanta Terme, 11/27/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Fisciarelli